



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

Regolamento di gestione
del fondo

BNL 3x3

valido a decorrere dal 15 gennaio 2013

PARTE A Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo

Fondo comune d'investimento aperto armonizzato (di seguito "Fondo") denominato:

BNL 3x3

La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.

Società di Gestione del Risparmio

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. (di seguito "SGR" o "Società"), con sede legale in Milano, via Dante n° 15, appartenente al Gruppo BNP Paribas e soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di BNP Paribas SA Parigi, iscritta al n. 10 dell'albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n. 58 (di seguito D. Lgs. n. 58/1998).

Il sito internet della SGR è il seguente: www.bnpparibas-ip.it.

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services SCA, succursale italiana di banca francese, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n° 5483.

L'ultimo Rendiconto della gestione e l'ultima Relazione semestrale del Fondo sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati sono svolte presso la stessa sede.

Il sito internet della Banca Depositaria è il seguente: <http://www.bnpparibas.com>.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è rilevabile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della SGR.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni non lavorativi e di chiusura della Borsa italiana.

Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota del Fondo è attribuito alla Banca Depositaria.

I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

PARTE B Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1|| SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Scopo

È un fondo obbligazionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo, con un livello di rischio da medio-basso a medio.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso e di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

1.2 Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

1.3 Politica d'investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria denominati prevalentemente in Euro, che possono rappresentare anche la totalità del portafoglio investito. È possibile l'investimento fino al 30% dell'attivo in depositi bancari e fino al 10% in OICR armonizzati e non armonizzati la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. È escluso l'investimento diretto in titoli rappresentativi del capitale di rischio o recanti opzioni su azioni.

Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – finalizzati:

- alla copertura dei rischi;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari o OICR in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo;
- all'investimento (anche per assumere posizioni corte nette).

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

La duration complessiva del portafoglio (inclusi i derivati) può variare da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 6 anni.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai paesi europei e statunitensi; gli emittenti selezionati sono emittenti sovrani e sovranazionali, organismi internazionali di carattere pubblico, enti pubblici economici, locali e territoriali ovvero emittenti di tipo societario (c.d. "corporate").

Il merito di credito (c.d. "rating") dei predetti strumenti finanziari non è inferiore a BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody's) o equivalente, ad eccezione del 5% del controvalore del patrimonio del Fondo, che può essere investito in strumenti finanziari con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody's) o equivalente o privi di rating.

Lo stile gestionale mira a conseguire risultati di gestione in linea con gli obiettivi di distribuzione previsti dal Fondo, attuando una gestione attiva finalizzata a sfruttare le opportunità di performance del mercato obbligazionario dell'area Euro.

Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo d'investimento nonché dei limiti e dei divieti posti dalla Banca d'Italia in materia di fondi armonizzati, può inoltre essere investito in:

- strumenti finanziari non quotati o quotandi;
- parti di o.i.c.r. armonizzati e non armonizzati, quotati e non quotati - compresi o.i.c.r. gestiti o istituiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (c.d. O.I.C.R. "collegati") - i cui patrimoni siano investiti in misura non superiore al 10% in parti di altri o.i.c.r. e la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo acquirente;
- strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività, quando i medesimi sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri UE a condizione che il valore di ogni emissione non superi il 30% delle attività del Fondo e che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti per ciascun emittente;
- in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- in titoli negoziati con altri o.i.c.r. gestiti dalla medesima società secondo il criterio della "best execution" e nell'interesse dei partecipanti.

Compatibilmente con la politica d'investimento del Fondo ed ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio possono effettuarsi, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico degli Stati aderenti al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e di quelli della Repubblica Popolare Cinese e di Taiwan, o negoziati nei mercati Over the Counter (OTC), nonché in strumenti finanziari emessi o garantiti da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri della UE ovvero da enti locali, territoriali e pubblici di Stati aderenti al FMI.

Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.

Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata – in particolare quelle eseguite su piazze e mercati esteri – per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.

Con riferimento al rating minimo dianzi indicato si precisa che, in caso di declassamento degli strumenti finanziari al di sotto del predetto rating oltre il limite del 5% del controvalore del patrimonio del Fondo la SGR, nell'interesse dei partecipanti, si adopererà per la vendita nei tempi tecnici ed alle condizioni di mercato possibili, al fine del rispetto dei limiti indicati.

È facoltà del gestore detenere una parte del patrimonio del Fondo in liquidità per esigenze di tesoreria e, più in generale, assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio di riferimento accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolate e pubblicate da WM Company ovvero sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto annuale del Fondo, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

2|| PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.
2. Nei 3 anni successivi a quello di inizio del collocamento del Fondo, la SGR riconosce annualmente ai partecipanti un ammontare unitario pro-quota predeterminato, pari a 0,15 Euro per quota. Si considerano aventi diritto alla distribuzione i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola. I giorni di quotazione ex cedola sono definiti nel seguente calendario:
 - 26 ottobre 2011;
 - 26 ottobre 2012;
 - 28 ottobre 2013;ovvero, nel caso in cui il giorno di quotazione ex-cedola coincida con un giorno non lavorativo e di Borsa chiusa, il giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente successivo.

3. Successivamente a tale periodo, e precisamente con riferimento ai proventi conseguiti a partire dall'anno 2014, la SGR distribuisce annualmente ai partecipanti il 100% dei proventi conseguiti dal Fondo nell'esercizio finanziario, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del successivo comma 4.

I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica delle voci contabili contenute nella "sezione reddituale" del Rendiconto del Fondo e di seguito indicate:

- a) proventi da investimenti in strumenti finanziari quotati (voci A1.1 ed A1.3);
- b) proventi da investimenti in strumenti finanziari non quotati (voci B1.1, B1.3);
- c) interessi attivi e proventi assimilati da depositi bancari (voce D1.);
- d) proventi da operazioni di pronti contro termine e assimilate (voce F1.);
- e) interessi attivi su disponibilità liquide (voce I1.).

Sulla base del Rendiconto annuale di gestione del Fondo la SGR, per il tramite della Banca Depositaria, provvede al calcolo ed alla distribuzione dei proventi conseguiti dal Fondo nel corso del precedente esercizio (c.d. periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre).

4. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al comma 3 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
5. Dati i criteri di determinazione della distribuzione di cui al precedente comma 2, può accadere che l'importo da distribuire riferito ai giorni di quotazione ex-cedola nel triennio 2011/2013 sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo nel periodo intercorrente tra la data di avvio del Fondo e la data di stacco della cedola, per il primo anno, ovvero nei periodi intercorrenti tra due stacchi cedola, per gli anni successivi. In tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote. La distribuzione non comporterà comunque in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

Allo stesso modo, tenuto conto delle modalità di calcolo di cui al precedente comma 3, i proventi in distribuzione riferiti agli esercizi finanziari successivi al 2013 possono anche risultare superiori al risultato effettivo della gestione nel "periodo di riferimento" in quanto il computo dei medesimi non considera né gli utili e/o le perdite da realizzo, né le plusvalenze e/o le minusvalenze d'esercizio. Pertanto la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore della quota. La distribuzione dei proventi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

La SGR provvede ad informare i partecipanti sui tempi e sulle modalità di pagamento mediante apposito avviso da pubblicarsi sul quotidiano indicato nella "Scheda Identificativa" del Regolamento di gestione.

6. La distribuzione avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante:
- a) con riferimento al triennio 2011/2013, entro 30 gg. dalla data di quotazione ex-cedola;
 - b) con riferimento agli esercizi finanziari successivi al 2013, l'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno e spettante ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del Rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dall'Organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del Rendiconto di gestione.

Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dell'importo a lui spettante è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

7. Il mezzo di pagamento e le modalità di corresponsione degli importi distribuiti (ad esclusione del contante che non è previsto quale modalità di distribuzione dei proventi) sono indicati dal partecipante in sede di versamento iniziale, qualora il partecipante richieda la corresponsione dei ricavi secondo modalità differenti dall'accredito in conto corrente dovrà corrispondere le relative spese, e, in caso di disposizione di invio del mezzo di pagamento a domicilio, assumerne il rischio. Tali istruzioni di pagamento saranno ritenute valide anche con riferimento a quote successivamente sottoscritte.
8. Su richiesta del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione.

La SGR procede al reinvestimento automatico degli importi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.

I proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo se l'importo degli stessi risulta essere pari o inferiore a 5 Euro.

9. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i risultati di gestione sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3|| REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei partecipanti

1. Le sottoscrizioni del Fondo, effettuabili esclusivamente in unica soluzione (PIC), sono gravate da una commissione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, pari all'1,50%.
2. I rimborsi del Fondo non sono gravati da alcuna commissione, ad eccezione del diritto fisso di cui al comma 3 lett. d).
3. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) un diritto fisso pari ad Euro 2,50 per ogni versamento in unica soluzione (PIC);
 - b) le spese per l'eventuale emissione di certificati individuali, nominativi o al portatore, nella misura di Euro 15,00 per ogni certificato emesso;
 - c) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione al perfezionamento del contratto di sottoscrizione;
 - d) un diritto fisso pari ad Euro 1,50 per ogni operazione di rimborso parziale o totale effettuata.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e d), possono essere aggiornati sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati arrotondando l'importo al più prossimo decimale. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati mediante avviso sul quotidiano di cui alla "Scheda Identificativa".
5. La SGR impegna infine i soggetti incaricati del collocamento a non porre a carico dei partecipanti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal Regolamento.

3.2 Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
 - a) una provvigione forfettaria corrisposta alla SGR comprensiva della remunerazione del gestore e del rimborso delle spese liquidate per conto del Fondo ed inerenti l'attività ordinaria dello stesso - ad eccezione degli oneri di cui ai successivi punti b) e c) - regolata mensilmente nella misura pari all'1,15% (su base annua) e calcolata sul patrimonio netto del Fondo quale risulta l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni mese.
 - b) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi compresa la commissione per il servizio di raccolta ordini e attività connesse prestato anche da Società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR, calcolata in misura percentuale sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Gli importi effettivamente corrisposti dal Fondo per il servizio di raccolta ordini e attività connesse vengono riportati nel Rendiconto annuale;
 - c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
2. Il pagamento della provvigione e degli oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli o.i.c.r. collegati acquisiti.
4. Dal compenso ricevuto dalla SGR viene dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore in relazione all'investimento in o.i.c.r. collegati.

PARTE C Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 12.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC). L’importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 500.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla Società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla Banca Depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della Banca Depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo;
 - bonifico bancario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla "Sezione II – Quote e certificati di partecipazione".
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "Scheda Identificativa", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "Scheda Identificativa", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 Euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro di partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per l'ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 12.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

In tali casi, il valore del rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del quarto giorno lavorativo successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno lavorativo successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- contante;
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile, all'ordine dell'avente diritto;
- accredito a favore della SGR per la sottoscrizione di uno o più prodotti o servizi gestiti dalla medesima;
- bonifico a favore di Società proponenti prodotti o servizi distribuiti dai soggetti collocatori del Fondo, indicate dal partecipante.

Con il rimborso totale si intende estinto il rapporto con la SGR identificato dal "numero di riferimento" indicato nella lettera di conferma.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "Scheda Identificativa" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

